

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**CONTENUTO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Inps ha emanato recentemente apposite circolari relative alle domande di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani e dei commercianti per i soci unici di società a responsabilità limitata, i soci accomandatari di società artigiane in accomandita semplice e i soci di società a responsabilità limitata commerciale;

caratteristica delle figure sopra indicate e la sostanziale assenza della base imponibile sulla quale commisurare i relativi contributi previdenziali, atteso che i nuovi soggetti producono redditi di capitale;

recentemente l'Inps avrebbe proposto uno specifico quesito al ministero delle finanze e a quello del lavoro e della previdenza sociale;

in difetto di chiarimenti, l'Inps ha disposto che tali soggetti siano tenuti al pagamento dei contributi assicurativi nella misura del minimo di legge;

accade così che soci di tali società si trovino, da un lato, ad avere una posizione previdenziale autonoma connessa allo svolgimento delle funzioni di amministratore e, in quanto tale, sottoposta al contributo previdenziale previsto per i cosiddetti « non iscritti », e dall'altro, ad essere soggetti alle relative gestioni previdenziali di settore e tenuti agli obblighi contributivi evidenziati —:

per quali ragioni non risulti intervenuta alcuna risposta alla richiesta dell'Inps;

se ritenga conforme ai principi dell'ordinamento la duplicazione di posizione contributiva descritta;

quale ritenga essere la disciplina preferibile per una corretta attuazione della norma in materia;

se non ritenga opportuno evitare una sostanziale doppia imposizione contributiva, riconducendo ad una disciplina unitaria gli obblighi delle categorie indicate;

quali iniziative ritenga opportuno adottare per evitare tale ingiustificata ed iniqua situazione. (5-03087)

**CONTENUTO.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1997 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 1997, recante determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;

i limiti del livello di pressione sonora risultano i medesimi sia per i luoghi in ambiente chiuso sia per quelli in ambiente aperto;

i termini per gli adeguamenti sono stati indicati in sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, nel mentre gli obblighi ivi contenuti per il gestore sono efficaci dopo quindici giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* —:

se non ritenga contrario ai principi di buona amministrazione aver previsto l'immediata entrata in vigore degli obblighi imposti ai gestori di contro al termine di sessanta giorni per la dotazione dei sistemi di registrazione e controllo automatico;

se ritenga congruo il termine di appena sessanta giorni previsto per munirsi delle necessarie apparecchiature;

se non ritenga opportuno assegnare un termine maggiore e più congruo per gli adempimenti in questione. (5-03088)

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.*  
— Per sapere — premesso che:

la Confapi di Benevento ha di recente promosso e sviluppato un interessante indagine finalizzata a verificare, a distanza di diciassette anni dal terremoto del novembre 1980, lo stato di attuazione della legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, con specifico riferimento all'ambito territoriale ricompreso nella provincia di Benevento;

nonostante il fatto che, su un totale di settantotto amministrazioni comunali interpellate, soltanto ventisette abbiano risposto al questionario ad esse sottoposto dalla Confapi di Benevento (si tratta dei comuni di Apollosa, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campoli Monte Taburno, Cautano, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Durazzano, Foglianise, Forchia, Fragneto L'Abate, Montefalcone Valfortore, Pannarano, Paolisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Puglianello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, Sant'Angelo a Cupolo, Sassinoro, Telesse Terme e Tocco Caudio), i risultati dell'inchiesta hanno messo in evidenza una situazione decisamente preoccupante;

in particolare, è stato appurato che le commissioni tecniche dei ventisette comuni menzionati debbono ancora esaminare ben 4.704 pratiche e che nelle loro casse giacciono oltre 150 miliardi di lire; che i ventisette comuni hanno finanziato 4.611 pratiche per 331 miliardi di lire, a fronte di un importo dei fondi erogati pari a 252 miliardi; infine, che, a fronte delle 4.704 pratiche giacenti da approvare, ne sono state approvate — e sono da finanziare — 2.503 —;

quali siano le ragioni che, a distanza di ben diciassette anni dal sisma del 1980, impediscano alle commissioni tecniche dei comuni interessati di esaminare un numero di pratiche tuttora scandalosamente consistente;

se, nell'apprezzamento di tali ragioni, siano state individuate responsabilità di

persone o di enti, ed, eventualmente, a che livello dette responsabilità siano riconducibili;

quali difficoltà si siano registrate — o continuino a registrarsi — nella fase di erogazione dei contributi;

se l'amministrazione centrale — ed il Governo nel suo complesso — abbiano fatto tutto il possibile per porre le amministrazioni locali nella condizione di poter utilizzare i fondi per la ricostruzione in modo agevole e non irrigidito da eccessive difficoltà burocratiche;

a quanto ammontino, complessivamente, i fondi per la ricostruzione attualmente a disposizione di tutti i comuni della provincia di Benevento;

se il Governo abbia consapevolezza del fatto che l'exasperante lentezza con la quale si sta procedendo all'approvazione delle pratiche per la ricostruzione ed alla corrispondente erogazione dei contributi rappresenti uno dei motivi che impediscono all'economia ed alle attività produttive sannite di decollare nei termini da tutti auspicati;

se la situazione descritta trovi riscontro anche nelle altre province interessate alla ricostruzione;

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di connotare l'annoso processo di erogazione dei fondi per la ricostruzione in provincia di Benevento di quegli elementi di razionalità, efficienza, speditezza e semplicità delle procedure che l'auspicata definizione in tempi rapidi di tutta la vicenda rende ormai necessari ed ineludibili;

in particolare, se il Governo non ritenga di promuovere un confronto tra amministrazione provinciale, prefetto e sindaci, al fine di chiudere definitivamente uno dei capitoli peggiori della storia della gestione pubblica nelle fasi successive al verificarsi di eventi calamitosi nel nostro Paese.

(5-03089)

ATTILI e CARBONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

per la costruzione della variante alla strada statale 131 Carlo Felice, tronco Sassari-Truncureale-Porto Torres, dal chilometro 6+409 al chilometro 10+623, lotto B, si rende necessario e urgente procedere allo spostamento delle linee elettriche di media e bassa tensione che interferiscono e bloccano i lavori;

l'Enel ha già riscosso la somma di 40.815.015 lire, pari al 35 per cento del preventivo di spesa n. 5571, approvato il 21 dicembre 1993, a fronte della quale ha emesso fattura in data 12 febbraio 1995;

sempre ai fini dell'esecuzione dei lavori, è altresì necessario lo spostamento della linea elettrica A.T. n. 309;

a tal fine si è già proceduto a liquidare la fattura Enel del 17 ottobre 1994, per l'importo di lire 15.410.550, pari al 35 per cento del preventivo di spesa n. 3739, del 13 luglio 1994;

alla data odierna l'Enel non ha provveduto all'esecuzione dei lavori —:

quali siano i motivi che hanno impedito all'Enel, in circa tre anni, di eseguire i lavori;

se l'Enel sia consapevole dei danni e dei ritardi causati alla realizzazione di un'opera fondamentale per il nord della Sardegna;

se non intenda intervenire con urgenza per sanare una situazione grave e consentire il completamento dei lavori sulla strada statale 131 Carlo Felice.

(5-03090)

SIMEONE. — *Ai Ministri della sanità e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori ha individuato una serie di prodotti alimentari, regolarmente in commercio, la cui composizione

rappresenta il risultato di mutazioni genetiche che alterano la qualità e le caratteristiche dei prodotti stessi;

in particolare, tra i « mostri » alimentari che finiscono sulle tavole degli italiani, l'associazione ha richiamato l'attenzione sulla pericolosità dei seguenti alimenti: patate al burro, pollo senza le ali, pomodori che maturano sulle tavole, carote alle fragole, burro alle alici, melanzane all'uva, cavoli al melone;

nella denuncia, l'associazione sottolinea che questi alimenti, « insieme alla soia, al riso, e al grano, subiscono mutazioni genetiche che ne alterano la qualità e le caratteristiche » —:

se non intendano immediatamente attivarsi al fine di pervenire in tempi brevissimi al sequestro di detti prodotti su tutto il territorio nazionale e, contemporaneamente, di sancirne l'assoluto divieto di produzione e di vendita. (5-03091)

BRUNETTI, DE CESARIS e MANTOVANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

un noto attivista turco per i diritti umani, Esber Yagmurdereli, cieco dall'età di nove anni, è stato arrestato dalle autorità di polizia di Istanbul e tradotto in carcere, dove dovrebbe finire di scontare la pena dell'ergastolo a cui è stato condannato nel 1978 per la sua militanza nella sinistra;

l'arresto è avvenuto all'uscita dello studio della rete televisiva privata Kanal-D, dove l'attivista dei diritti umani aveva partecipato ad un *talk show*;

Yagmurdereli, autore di numerosi libri sul tema dei diritti umani, è stato condannato a dieci mesi di reclusione per aver parlato in pubblico ad una manifestazione nel settembre 1991: in tal modo avrebbe rotto l'accordo in base al quale aveva ottenuto la libertà condizionata nell'aprile 1991;

Yagmurdereli è avvocato ed aveva avuto un ruolo importante nel luglio 1997 per convincere i detenuti politici di sinistra ad interrompere lo sciopero della fame, che aveva portato alla morte già tredici persone —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, in proprio o in comune con gli altri governi dell'Unione europea, sulle autorità di Ankara affinché l'esponente dei diritti umani, per di più colpito da una così grave infermità, possa riacquistare la libertà personale ed il diritto ad esercitare la libertà di espressione. (5-03092)

ALOI e NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia al corrente del danno arrecato, a seguito della circolare n. 388 del 23 giugno 1997, dalla creazione dei nuovi provveditorati a quanti, non avendo saputo per tempo tale circostanza, non hanno potuto scegliere fra provveditorato di origine e nuovo provveditorato, restando di fatto senza occupazione, a vantaggio di altri che, pur avendo punteggi inferiori, approfittando della situazione, hanno occupato cattedre, da destinare diversamente;

se intenda procedere, nei modi adeguati, ad una verifica nei provveditorati interessati, assieme alle scuole interessate, per appurare se si sia proceduto in maniera corretta alla divulgazione, a quanti interessati, della nascita dei nuovi provveditorati;

se ritenga opportuno riparare una situazione spiacevole ed iniqua a carico di quegli insegnanti che hanno perso un'opportunità lavorativa con danno sia economico che di punteggio. (5-03093)

STUCCHI e RODEGHIERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno del precariato ha ormai assunto nella scuola notevoli dimensioni: gli insegnanti precari che lavorano alle dipendenze dello Stato con contratti indi-

viduali a tempo determinato, infatti, il venti per cento dell'intero corpo docente;

negli scorsi anni sono stati banditi diversi concorsi, nonostante la mancanza di cattedre disponibili: eppure se ne continuano a bandire di nuovi, non assicurando, in tal modo, reale possibilità di impiego per i vincitori degli stessi;

la previsione del cosiddetto « doppio canale », che dà la possibilità di fare domanda, oltre che nella provincia di residenza, anche in un'altra, scelta in tutta Italia, non fa altro che sollecitare la migrazione di insegnanti provenienti dalle regioni meridionali che, per conseguire ulteriori punteggi, inevitabilmente vanno a limitare le possibilità di inserimento lavorativo del personale docente delle regioni settentrionali;

gli insegnanti supplenti, ai quali si richiede professionalità, serietà e continuità didattica, vengono assunti con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni in giugno, per poi essere eventualmente riassunti a settembre, o addirittura con contratti mensili, con conseguente sospensione e, dunque, mancanza di retribuzione e punteggio in occasione delle festività e, talvolta, con licenziamenti anche per la sola domenica;

tale fenomeno, determinando un'instabilità del rapporto di lavoro e, soprattutto, una discontinua presenza dei docenti nelle classi, ha inevitabilmente effetti deleteri per gli studenti per la loro preparazione —:

se non ritenga opportuno valutare la possibilità di sospendere l'indizione dei concorsi nazionali di abilitazione, ponendo fine, in tal modo, anche ad un inutile spreco di denaro pubblico;

se non consideri più giusto promuovere nuove procedure di abilitazione e di idoneità per gli insegnanti con contratto a tempo determinato;

quali iniziative intenda adottare al fine di consentire un rapida e giusta soluzione della situazione, peraltro assai di-

scutibile, in cui versano attualmente gli insegnanti precari, che si vedono costantemente esclusi dalla possibilità di essere assunti definitivamente anche nel caso in cui, nel tempo, abbiano accumulato molti anni di servizio. (5-03094)

TERESIO DELFINO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (legge-quadro sullo smaltimento dei rifiuti), sono state poste a carico delle aziende, comprese naturalmente quelle artigiane, sanzioni di natura pecuniaria di notevole onerosità anche per inadempienze di natura prettamente burocratica, riferite in particolare a due fattispecie concernenti la « non conformità » alla registrazione sul registro di carico e scarico ed all'omessa o ritardata presentazione della denuncia annuale dei rifiuti prodotti;

la mancata emanazione dei decreti attuativi del provvedimento legislativo ha ingenerato, stante la situazione di transitorietà di alcune disposizioni nel testo di legge, notevoli dubbi e possibilità di diverse interpretazioni che, spesso, sono difformi e molte volte contrastanti con le norme di natura tecnica;

in tale situazione, le imprese artigiane, pur nel rispetto pieno del dettato legislativo, in mancanza o nell'insufficienza di indicazioni di natura burocratica, rischiano di essere fortemente penalizzate a causa dell'applicazione di abnormi sanzioni pecuniarie, che incidono pesantemente e negativamente sul quadro economico delle aziende stesse, sino a provocarne addirittura la chiusura —

se i Ministri interrogati non ritengono, ciascuno per la parte di propria competenza, di attivarsi perché siano emanati urgentemente provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, onde riportare alla normalità ed alla correttezza dei comportamenti i numerosi

enti ed operatori interessati all'esercizio della specifica attività. (5-03095)

TERESIO DELFINO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 1992 dispone che chiunque eserciti l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi per motori dovrebbe predisporre un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato, a disposizione della propria clientela;

per quanto riferito da operatori del settore e da associazioni di categoria tale norma viene disattesa, ingenerando così l'idea che coloro che comprano oli sintetici smaltiscano in modo non consono lo scarto di sostituzione dei propri mezzi —

quali provvedimenti siano stati assunti e quali iniziative intendano porre in essere al fine di ricondurre tutti i potenziali produttori di rifiuti ad una disciplina adeguata per tutte le imprese il cui ciclo lavorativo, sia indirettamente che direttamente, presupponga la necessità di smaltire rifiuti. (5-03096)

CAVERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la gestione straordinaria del Casino de la Vallée, che ha assunto, dal 1° luglio 1994, la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent, attua per gli acquisti intracomunitari la seguente procedura: annota la fattura intracomunitaria integrata secondo le modalità stabilite dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993 sia nel registro degli acquisti, sia nella distinta d'incasso relativa alla contabilizzazione dei proventi della casa da gioco utilizzata per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli; corrisponde l'IVA sugli acquisti in oggetto, procedendo alla detrazione forfetizzata dei due terzi del suo ammontare;

il quadro normativo che definisce i punti cardine del problema è delineato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, e dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, avente per oggetto, al titolo II, l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi intracomunitari;

una prima considerazione che va fatta è che, nell'ambito dell'intero dettato del decreto-legge n. 331 del 1993, non è prevista nessuna specifica deroga alla detrazione forfetaria, dettata dall'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le imprese che operano nel settore dello spettacolo;

in particolare, l'articolo 45 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, stabilisce che l'IVA è ammessa in detrazione a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, con le limitazioni ivi stabilite;

l'articolo 56 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, relativo alle norme applicabili prevede che « per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

con l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1973, il legislatore ha stabilito che « Per gli spettacoli e i giochi, esclusi quelli indicati nel numero 7 dell'articolo 10 e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli »;

al fine di una migliore definizione del problema è utile richiamare la

prassi ministeriale concernente l'argomento ed in particolare: la circolare ministeriale del 22 marzo 1993, n. 440137/93, con la quale la direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari chiarisce che non spetta la detrazione dei due terzi dell'IVA per gli acquisti intracomunitari effettuati dalle imprese operanti nel regime previsto dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973; la circolare ministeriale del 15 febbraio 1974, n. 9/400107, con la quale la direzione generale delle tasse afferma che: « più ampia si appalesa, invece, la sfera di applicazione dell'IVA (cessione di beni e prestazioni di servizi), per cui nell'esercizio delle attività spettacolistiche alcune operazioni non assoggettabili all'imposta sugli spettacoli (i cosiddetti proventi non connessi alla utilizzazione o all'allestimento dello spettacolo) risultano invece soggette all'IVA »; « ne consegue che le imprese di spettacolo, sempreché non optino per il versamento dell'imposta nei modi normali, devono corrispondere l'IVA su tutte le operazioni svolte, comprese quelle indicate nel secondo comma (ora terzo comma per effetto delle modifiche nel frattempo apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973), dell'articolo 17, in base agli stessi documenti posti in essere per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli, godendo così della semplificazione degli adempimenti previsti dal regime forfetario »;

un ulteriore elemento va assunto analizzando i modelli di distinta e di dichiarazione di incasso e le relative modalità di compilazione, ove non è previsto, al contrario di quanto stabilito dal decreto ministeriale 18 maggio 1995, n. 3358 per le associazioni sportive e quelle senza fini di lucro, particolari modalità di indicazione degli acquisti intracomunitari né, tantomeno, che l'imposta afferente tali acquisti non benefici delle deduzioni forfetarie pre-

viste dall'articolo 74, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

da quanto brevemente illustrato si evince con estrema chiarezza che:

a) nessuna disposizione di legge esclude apertamente la deduzione forfetaria ex articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, sulla parte « attiva » dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari;

b) le istruzioni ministeriali impartite con circolare del 22 marzo 1993 n. 440137 negano immotivatamente tale detrazione e contrastano palesemente con le istruzioni della precedente circolare 15 febbraio 1974 n. 9/400107;

c) quest'ultima circolare ammette apertamente, per motivi di semplificazione, che: la base imponibile ai fini IVA è diversa (e più ampia) rispetto a quella relativa all'imposta sugli spettacoli (il che si verifica principalmente nel caso di autofattura emessa ex articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e nel caso di integrazione — per parte attiva — degli acquisti intracomunitari ex articolo 46 del decreto-legge n. 331 del 1993; la detrazione forfetaria ex articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 si applica anche sull'imposta dovuta per le autofatture ex articolo 17, comma 3, del citato decreto (procedura del tutto analoga a quella dell'integrazione prevista e regolata dall'articolo 46 del decreto-legge n. 331 del 1993);

in ultimo, appare significativo il fatto che l'ufficio periferico della Siae — agenzia di Aosta — ha sin qui condiviso l'operato della gestione straordinaria del Casino de la Vallée, in quanto, dal 1° luglio 1994 ha sempre consentito l'applicazione del criterio della deduzione forfetaria dei due terzi dell'IVA anche sugli acquisti intracomunitari, regolarmente posti in evidenza attraverso le fatture allegate ai documenti presentati ai fini della liquidazione delle imposte;

pare, quindi, di potere concludere, pure riconoscendo che il sistema previsto dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie, costituisce prevalentemente un « metodo contabile » atto a rendere neutrale l'acquisto comunitario rispetto all'acquisto nazionale, che l'intento del legislatore espresso nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633, confermato dall'interpretazione ministeriale n. 9/400107 del 1974, vada ricercato, da un lato, nella necessità di fornire al settore dello spettacolo un regime speciale dell'IVA, basato principalmente sul criterio della semplificazione, e, dall'altro lato, nella volontà di garantire all'erario una entrata forfetariamente definita —:

quali notizie e quali valutazioni vengano fornite sulla questione proposta e quali eventuali soluzioni si prospettino.

(5-03097)

PAROLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'incrocio tra le due strade statali n. 36 e n. 340 nel comune di Gera Lario, provincia di Como, è particolarmente trafficato essendo lo stesso il punto di crocevia obbligato per tutti i mezzi provenienti dalla Lombardia o, più in generale, da sud in direzione Valchiavenna o Svizzera, oltre che per tutto il traffico nelle direttrici Como-Sondrio e Lecco-Sondrio-Como;

l'incrocio tra le due strade statali è ubicato, rispetto alla strada statale n. 340, subito dopo un passaggio a livello della linea ferroviaria Colico-Chiavenna;

l'incrocio è completamente privo di illuminazione, così come, nel raggio di almeno un chilometro, tutta la sede stradale delle statali n. 36 e n. 340;

da anni si verificano incidenti, anche con conseguenze mortali, con frequenza settimanale;

l'incrocio è uno dei più pericolosi e inadeguati del pur precario sistema viario che interessa l'area compresa tra le province di Lecco, Como e Sondrio -:

quali provvedimenti immediati intenda assumere affinché l'Anas nel più breve tempo possibile esegua i lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'incrocio;

se non ritenga che non sia più accettabile che un incrocio tra due strade statali sia addirittura privo di qualsivoglia forma di illuminazione. (5-03098)

**CONTENTO.** - *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

diversi quotidiani diffusi nella provincia di Belluno hanno dato ampio risalto alla vicenda, pubblicamente denunciata da una signora di Genova, che, nello scorso mese di febbraio 1997, ebbe ad acquistare un immobile da adibire a propria residenza nella nota località turistica del « Nevegal »;

stando alle notizie di stampa, l'interessata avrebbe scoperto che un intero complesso residenziale, denominato villaggio Dodecaneso, risulterebbe non aver mai conseguito la sanatoria edilizia, nonostante le domande di condono risultino inoltrate ancora ai tempi della legge n. 47 del 1985;

sempre sulla scorta di informazioni oramai di dominio pubblico, la vicenda non sarebbe limitata ad alcuni complessi immobiliari, ma risulterebbe coinvolgere diverse costruzioni realizzate in località « Nevegal »;

di fronte al comportamento coraggioso dell'interessata, l'amministrazione comunale competente avrebbe provveduto a denunciare quest'ultima all'autorità giu-

diziaria perché priva del certificato di abitabilità e, quindi, praticamente impossibilitata ad utilizzare il bene;

pare opportuno accertare per quali ragioni gli uffici comunali competenti non abbiano dato seguito alle istanze di condono e per quali motivi i relativi procedimenti non risultino conclusi a distanza di oltre dieci anni individuando altresì eventuali responsabilità di funzionari o amministratori coinvolti;

la vicenda meriterebbe opportuni approfondimenti per chiarire altresì come sia stato possibile il trasferimento della proprietà di immobili per i quali, a distanza di anni, non risultavano rilasciate le concessioni in sanatoria e, in particolare, se sussistano eventuali responsabilità per i pubblici ufficiali roganti nei casi in cui, in relazione al bene ceduto, fosse stata allegata esclusivamente la dichiarazione dei venditori di aver presentato domanda di condono senza che fossero disposti accertamenti in merito presso gli uffici comunali competenti;

sarebbe infine opportuno per verificare le cause relative al mancato adempimento, da parte dei competenti uffici comunali, dei provvedimenti conclusivi riferite alle istanze di condono presentate con specifico riferimento alla località del « Nevegal » -:

se e quali iniziative ritengano opportuno disporre per acclarare eventuali responsabilità di pubblici ufficiali roganti, anche mediante comportamenti omissivi, in ordine alla commerciabilità di immobili privi di agibilità e di regolare concessione edilizia;

se e quali concrete azioni vogliano promuovere, nell'ambito delle loro competenze, per tutelare i cittadini coinvolti nella situazione descritta in premessa. (5-03099)